



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

Audizione del 17 maggio 2011 presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi"

Partendo dalla premessa che, come ribadito dal Ministero nel corso dell'incontro del giorno 8 aprile 2011, con l'attuazione di questa delega l'intenzione è quella di limitarsi al riordino della normativa esistente, il SIN.PA. - Sindacato Padano, vuole in questa sede sottoporre all'attenzione del legislatore alcune considerazioni e proposte che andrebbero ad influire positivamente sulla vita dei cittadini interessati senza gravare sulle casse statali.

Condividiamo e sproniamo il Governo e il Parlamento a proseguire sulla strada della lotta agli abusi, perchè ogni volta che chi non ne ha diritto usufruisce di agevolazioni in materia di assistenza alla fasce deboli della popolazione, oltre a truffare lo Stato, intacca le risorse e le possibilità disponibili per coloro che realmente devono affrontare una situazione di difficoltà nell'assistere un familiare bisognoso di aiuto.

In un momento in cui l'andamento dell'economia ci obbliga a prestare particolare attenzione alle spese è fondamentale che ogni euro vada ad aiutare chi realmente ha bisogno.

All'art. 6, comma 1, lettera b) riteniamo che la previsione di 150 km quale distanza oltre alla quale il lavoratore debba attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito sia eccessiva e proponiamo, nell'ottica del contenimento degli abusi, che sia drasticamente ridotta (ad es. 30 o 50 km);

Di contro chiediamo di attenuare il requisito della convivenza di cui all'art. 4, comma 1. Nei fatti si verifica che, a titolo di esempio, un figlio non possa godere del congedo oggetto dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per assistere un genitore anche nei casi in cui risieda nelle immediate vicinanze ma in altra abitazione, magari situata a poche centinaia di metri da quella dell'assistito, addirittura nella stessa via. Ci sembra un requisito eccessivo, limitatamente a casi simili a quello citato come esempio, che il lavoratore e l'assistito debbano essere conviventi. A nostro parere è sufficiente fissare il requisito di una distanza massima tra lavoratore ed assistito.

Segreteria Generale

Proponiamo quindi la seguente modifica:

Alla fine del comma 5 è aggiunto: “In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli non conviventi purché residente a non più di km dall’abitazione del soggetto portatore di handicap grave”

Tale modifica contribuirebbe ad assicurare in via prioritaria che *“la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile si realizzino in ambito familiare”*, interesse primario cui è preposta la normativa già in essere a favore dei soggetti portatori di handicap. La stessa Corte Costituzionale con pronuncia n. 19 del 2009 aveva ampliato la platea dei possibili beneficiari del congedo straordinario per garantire maggiormente tale interesse.

